



Requisiti dei Centri di produzione degli embrioni equini ed asinini

I centri di produzione degli embrioni equini ed asinini, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda a **ASVI Sardegna** e possedere i seguenti requisiti:

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;
- b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal quale risultino che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;
- c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- d) disporre di locali, per il trattamento degli embrioni, privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;
- e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfezati;
- f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;
- g) disporre, ove usufruiscono di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire un centro di produzione di embrioni equini e/o asinini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda attraverso lo sportello del SUAPE Sardegna e la compilazione del modello online B46. **L'istruzione della pratica ed il successivo sopralluogo avverranno esclusivamente a seguito del pagamento di apposito avviso emesso da ASVI Sardegna (PagoPA) per la presentazione di tale richiesta ed inviato per mail all'indirizzo comunicato. L'avviso di pagamento in questione sarà di € 300,00 in caso di nuova autorizzazione e di € 100,00 in caso di rinnovo.**

ASVI Sardegna provvederà contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e all'attribuzione del relativo codice univoco nazionale.

In particolare nelle domande per l'autorizzazione devono comunque essere ben espressi:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici ed indirizzo del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro allegando autocertificazione con l'espressa indicazione del possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, con l'esclusione delle lauree di primo livello, iscrizione ad Albo Professionale e relativo numero d'Ordine, codice univoco nazionale per l'esercizio della fecondazione artificiale;
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- d) elenco dei recapiti collegati;

ASVI Sardegna attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. **ASVI Sardegna** può, in qualunque momento, revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. **ASVI Sardegna** comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Nell'autorizzazione deve essere fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, all'ubicazione del medesimo ed alle specie trattate (equina e/o asinina).

Asvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it



Obblighi per i centri di produzione di embrioni equini e/o asinini

I centri di produzione di embrioni equini e/o asinini hanno l'obbligo di:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare ad **ASVI Sardegna** l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;
- d) annotare, su apposito registro (anche informatizzato) dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti ed embrioni: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
- e) tenere un apposito registro (anche informatizzato) di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;
- g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione e matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;
- l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Norme per la Pratica dell'impianto di embrioni equini e/o asinini

Sono autorizzati alla pratica dell'impianto embrionale soltanto i veterinari autorizzati alla fecondazione artificiale iscritti negli appositi elenchi tenuti da **ASVI Sardegna** che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.

ASVI Sardegna prevede le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere:

- a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale;
- b) iscrizione all'albo professionale.

ASVI Sardegna può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000.

I veterinari hanno l'obbligo di:

- a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;
- c) certificare su appositi moduli forniti da **ASVI Sardegna**, l'intervento di impianto embrionale.

Asvi Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri
Tel. +39 079 781600
C.F. e P.I. 02974870905
info@asvisardegna.it
protocollo@pec.asvisardegna.it